

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 15 dicembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo Presidente, Marchitello Dr. Claudio, De Luca Comandini Dr. Raffaele,  
Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante  
dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO POL. MASTRATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASTRATI/CARPINONE DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Mastrati di Venafro (Isernia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 – 0 acquisito in campo nella gara suindicata. Si ordina restituire la tassa versata.

**2 – RECLAMO DELLA S.S. IDEAL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICCHIO/IDEAL CLUB DEL 19.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Ideal Club di Incisa Valdarno (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DELLA S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORA/RINO GATTUSO SCHIAVONEA DEL 4.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 45 dell'11.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello della S.C. Rino Gattuso Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa versata

**4 – RECLAMO DELL' A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGIATE OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Olgiate Olona di Olgiate Olona (Varese). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – RECLAMO DELL' U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION VILLA CASSANO/VANZAGHELLESE DEL 12.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vanzaghellese di Vanzaghello (Milano), annullando senza rinvio, ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità per tardività del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare dalla U.S. Vanzaghellese il 25.10.2003 avverso la regolarità della gara suindicata. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo Presidente, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, Scalingi Avv. Federico- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – RECLAMO DELL' A.C. VICARELLO 1999 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICARELLO/ORCIATICO DEL 12.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Vicarello 1999 di Vicarello (Livorno), accoglie l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 2 acquisito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**7 – RECLAMO DEL CALCIATORE IACOVONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI SEI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 C.G.S.** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 24 del 20.11.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Iacovone Giovanni, annulla la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

**8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO IN ORDINE ALLE SANZIONI COMMUNATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003 PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 151 del 27.11.2003).**

La C.A.F. riniva la richiesta del Calcio Como come sopra proposta alla riunione del 22.12. 2003.

**Pubblicato in Roma Il 16 dicembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro